

Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

Delibera del Direttore Generale n. 740 del 05/09/2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Proponente: Direzione Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 4805 del 26/08/2014 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo F. F. - Dr. Domenico BARZOTTI

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe LEGATO)*

* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art.6 della L.R. n.18/2012 ha istituito l'Azienda USL Umbria 1, quale fusione degli ambiti territoriali delle ex Aziende Sanitarie n.1 di Città di Castello e n.2 di Perugia.

Le medesime aziende avevano regolamentato, con Dec.Amm.va n.534 del 31.7.2007 della ex ASL n.1 e con Dec.Amm.va n. 663 del 9.5.2002 della ex USL n.2, l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

A seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative di cui alla L.n.120/2007 e s.m.i., la Regione dell'Umbria ha approvato, con Delibera di Giunta Regionale n.402 del 15.4.2014, l'atto di indirizzo per la predisposizione dei regolamenti aziendali in materia di libera professione.

In considerazione della necessità di uniformare la regolamentazione aziendale alle intervenute disposizioni normative, sulla base delle indicazioni regionali, è stato predisposto un nuovo regolamento aziendale per l'esercizio dell'ALPI della Dirigenza, allegato e parte integrante del presente atto.

Tenuto conto che il regolamento predisposto è stato trasmesso in data 30.07.2014 alle OO.SS. di categoria per la dovuta informazione.

Che talune delle osservazioni, laddove conformi alle disposizioni normative vigenti ed applicabili, sono state recepite.

Rilevato che:

- nel citato regolamento è prevista l'istituzione di un ufficio unico in ambito aziendale per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo-contabili e di controllo dell'ALPI, i cui componenti verranno individuati con successivo atto;
- nelle more di costituzione dell'Organismo di Promozione e Verifica dell'ALPI, di cui al CCNL 8.6.2000 ed al DPCM 27.3.2000, lo stesso risulta composto dai membri dei rispettivi organismi della ex ASL n.1 di Città di Castello e della ex USL n.2 di Perugia, i quali svolgeranno in forma congiunta le attività di competenza.

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:

- 1) Approvare il "Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti dipendenti e degli specialisti convenzionati interni", allegato e parte integrante del presente atto;
- 2) Dare atto che, nelle more di costituzione dell'Organismo di Promozione e Verifica dell'ALPI, di cui al CCNL 8.6.2000 ed al DPCM 27.3.2000, lo stesso risulta composto dai membri dei rispettivi organismi della ex ASL n.1 di Città di Castello e della ex USL n.2 di Perugia, i quali svolgeranno in forma congiunta le attività di competenza.

- 3) Rinviare a successivo atto l'individuazione dei componenti dell'Ufficio Amministrativo per la libera professione.
- 4) Revocare la Dec. Amm.va n.534 del 31.7.2007 della ex ASL n.1 e n. 663 del 9.5.2002 della ex USL n.2, inerenti la regolamentazione dell'ALPI nelle ex Aziende.
- 5) Dare, infine, atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

Il Funzionario Istruttore
Gloria Girone

Il Direttore Sanitario
Dott. Diamante Pacchiarini

*REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEI
DIRIGENTI DIPENDENTI E DEGLI SPECIALISTI
CONVENZIONATI INTERNI*

Sommario



Art. 1 -	Riferimenti normativi.....	3
Art. 2 -	Soggetti destinatari.....	4
Art. 3 -	Principi generali.....	4
Art. 4 -	Informazioni e garanzie per i cittadini.....	5
Art. 5 -	Ufficio Amministrativo per la Libera Professione.....	6
Art. 6 -	Tipologie di attività.....	7
Art. 7 -	Prestazioni escluse.....	8
Art. 8 -	Autorizzazione.....	9
Art. 9 -	Spazi e posti letto.....	10
Art.10 -	Prenotazione e riscossione.....	12
Art.11 -	Personale di supporto.....	13
Art.12 -	Tariffario.....	14
Art.13 -	Attività libero professionale dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione.....	17
Art.14 -	Aspetti fiscali-previdenziali.....	17

Art.15 -	<i>Meccanismi di monitoraggio e controllo.....</i>	<i>1 8</i>
Art.16 -	<i>Servizi ispettivi.....</i>	<i>1 9</i>
Art.17 -	<i>Responsabilità dei professionisti e forme assicurative.....</i>	<i>1 9</i>
Art.18 -	<i>Norma finale.....</i>	<i>2 0</i>

Art.1 - Riferimenti normativi

1. Il Regolamento Aziendale definisce le modalità organizzative per l'esercizio dell'attività libero professionale, adottato ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni normative:
 - D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502
 - Legge 23 dicembre 1994 n. 724
 - Legge 23 dicembre 1996 n. 662
 - D.Lgs 19 giugno 1999 n. 229
 - D.P.C.M. 27 marzo 2000
 - D.Lgs. 28 luglio 2000
 - CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa (S.P.T.A.) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) stipulati in data 8 giugno 2000
 - Legge 3 agosto 2007, n.120, modificata dal DL 13.9.2012, n.158 convertito con modificazioni nella Legge 8.11.2012, n.189
 - Intesa Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 7.2.2013 "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per

il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale” (Rep.Atti n.49/CSR)

- D.M. 21 febbraio 2013
- Intesa Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 13 marzo 2013 “Adozione di uno schema tipo di convenzione ai fini dell'esercizio dell'attività libero professionale” (Rep.Atti n.60/CSR)
- D.G.R. 15 aprile 2014, n. 513 “Atto di indirizzo regionale per la predisposizione dei regolamenti aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramuraria”

Art.2 - Soggetti destinatari

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario dipendenti dell'Azienda USL n.1 con rapporto di lavoro esclusivo e degli specialisti ambulatoriali convenzionati interni, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, nonché l'erogazione da parte dell'Azienda di prestazioni effettuabili dal proprio personale e/o dalle proprie strutture, previo pagamento da parte dell'utenza di tariffe predeterminate.
2. Per Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) si intende l'attività che:
 - a. i dirigenti del ruolo sanitario (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, psicologi, chimici e fisici - di seguito denominati dirigenti sanitari) a rapporto esclusivo esercitano fuori dall'orario di lavoro, a livello individuale o in équipe, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero ordinario sia nelle strutture ospedaliere che territoriali o presso altre strutture, in favore e su libera scelta del cittadino e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni.
 - b. gli specialisti convenzionati interni esercitano nella sola tipologia dell'attività ambulatoriale individuale, al di fuori dell'impegno istituzionale dovuto, tenuto conto del numero di ore settimanali di titolarità di incarico.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici finanziati all'interno dei proventi derivanti dalla Libera Professione Intramuraria, ai restanti dipendenti del ruolo sanitario dell'équipe ed ai dipendenti - dirigenti e non - che collaborano per assicurare l'esercizio dell'Attività Libero Professionale, all'interno o al di fuori dell'orario di lavoro.

Art.3 - Principi generali

1. L'esercizio dell'attività libero professionale non deve essere in contrasto, ma anzi in sintonia con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda ed il relativo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto.
2. Conseguentemente l'Attività Libero Professionale Intramuraria deve essere erogata nel rispetto dell'equilibrio tra le attività istituzionali e quelle libero professionali.
3. Viene stabilito che, laddove i tempi di attesa per l'effettuazione di prestazioni in regime istituzionale superino i tempi massimi di attesa previsti dalla programmazione aziendale, si procederà, per tali prestazioni, alla provvisoria sospensione dell'Attività Libero Professionale Intramuraria fin tanto che non siano ripristinati i tempi massimi di attesa previsti dalla programmazione aziendale.
4. L' Azienda, in sede di definizione annuale del budget, da condurre con l'obiettivo di pervenire ad un progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime libero professionale, definisce con i Dirigenti delle Strutture interessate, i volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati.
5. I volumi di attività o il volume orario prestati in libera professione non possono comunque superare i volumi di attività istituzionale.
6. Nell'ambito delle attività istituzionali le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengono erogate entro 72 ore dalla richiesta.

Art.4 - Informazioni e garanzie per i cittadini

1. L'Azienda provvede a dare adeguata informazione circa l'esercizio dell' Attività Libero Professionale Intramuraria attraverso il proprio sito internet, le sedi CUP e lo sportello telefonico di prenotazione, mediante la pubblicazione:
 - a. del presente regolamento;
 - b. dell'elenco dei sanitari e delle équipe che esercitano l'attività libero professionale, con le rispettive prestazioni erogabili, le tariffe, il luogo ed i giorni/orari di attività;

- c. delle modalità di pagamento;
 - d. delle modalità di prenotazione;
2. In caso di richiesta dell'utente, l'operatore addetto al centro unico di prenotazione sarà tenuto a dare tutte le informazioni necessarie in modo che l'utente o chi lo rappresenta sia posto in condizione di poter compiere una scelta edotta e consapevole circa i diversi regimi di erogazione delle prestazioni in ambito aziendale.
 3. Qualora nel corso di erogazione della prestazione ALPI, sia in regime ambulatoriale o in costanza di ricovero, si rendano necessari ulteriori accertamenti diagnostici o interventi non preventivati, il professionista è tenuto a dare preliminarmente al paziente o a chi lo rappresenta tutte le informazioni necessarie.
 4. Il trasferimento da regime di ricovero ordinario a regime di ricovero in libera professione intramuraria è possibile solo su esplicita richiesta del paziente o di chi lo rappresenta.
 5. In caso di richiesta di trasferimento da ricovero in regime libero – professionale a ricovero in regime istituzionale, oltre a trattenere il 50% della cauzione versata, verrà rispettata la lista d'attesa in regime istituzionale in atto, a condizione che la richiesta espressa da parte del paziente o di chi lo rappresenta, intervenga prima dell'effettuazione dell'intervento principale.
 6. Anche in caso di rinuncia al ricovero già prenotato in regime libero professionale ed accettato dall'Azienda, la cauzione versata viene dalla stessa trattenuta per un ammontare pari al 50% della cauzione medesima.

Art.5 - Ufficio Amministrativo per la Libera Professione

1. Viene istituito, in ambito aziendale, un ufficio che gestisce tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo-contabili e di controllo dell'ALPI, con le seguenti funzioni:
 - a. recepimento delle istanze dei professionisti in materia di libera professione, istruzione delle relative pratiche amministrative, procedura di autorizzazione, compresa la predisposizione degli atti deliberativi da sottoporre alle determinazioni del Direttore Generale;
 - b. gestione e aggiornamento dell'elenco dei professionisti che svolgono l'attività intramuraria, delle specifiche discipline, degli onorari e degli orari delle prestazioni;
 - c. elaborazione ed aggiornamento del tariffario aziendale con pubblicazione nel sito internet;

- d. predisposizione ed invio report di attività ai Dirigenti individuati per il controllo del corretto svolgimento dell'ALPI;
 - e. verifica dei riepiloghi di attività libero professionale prestata dai professionisti;
 - f. predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, al fine di garantire il pagamento di quanto maturato dai professionisti;
 - g. predisposizione avvisi per l'acquisizione del personale di supporto;
 - h. verifica rapporto prenotazioni/accettazioni con relativi pagamenti;
 - i. elaborazione di prospetti individuali per la notifica al singolo professionista dell'attività posta in liquidazione (tipologia e numero prestazioni, incasso, onorario, quote fondi, quota costi azienda, IRAP);
 - j. elaborazione statistiche
 - k. Elaborazione e ripartizione del fondo di perequazione, previa individuazione delle figure che ne beneficeranno in sede di contrattazione integrativa.
2. La costituzione dell'Ufficio unico aziendale con dipendenti di comprovata professionalità viene determinata con provvedimento dal Direttore Generale.
 3. La suddetta struttura risponde direttamente al Direttore Sanitario del proprio operato.

Art.6 - Tipologie di attività

1. L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria può svolgersi nelle seguenti forme:
 - a. **Attività** libero professionale **individuale/équipe** caratterizzata dalla **scelta diretta, da parte dell'utente**, del professionista/i che dovrà erogare la prestazione richiesta, al di fuori dell'impegno di servizio.

Le prestazioni specialistiche possono essere delle seguenti tipologie:

1. Visite specialistiche;
2. Prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche;
3. Visite specialistiche con relazione medico-legale;

4. Certificazioni medico legali rese ai fini assicurativi;

5. Ricovero ordinario, DH, DS.

L'attività libero professionale in regime di ricovero si caratterizza per la sua natura di erogazione di prestazioni di ricovero ordinario, di day-hospital, di day surgery e di prestazioni collegate al ricovero effettuata, con l'ausilio di personale di supporto, da una équipe di dirigenti sanitari autorizzata all'esercizio della libera professione intramuraria presso una unità operativa di degenza, alla quale l'utente ha richiesto liberamente di accedere, con l'eventuale indicazione di un medico curante.

Le prestazioni libero professionali rese in costanza di ricovero possono essere erogate in due diverse modalità:

5.a. Ricovero con standard alberghiero superiore a quello ordinario, con

scelta del professionista e/o dell' équipe o prestazioni aggiuntive

rispetto ai livelli essenziali di assistenza;

5.b. Ricovero ordinario in corsia con scelta del professionista o dell' équipe

o con prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza.

b. **Attività di consulenza, richiesta all'Azienda da soggetti terzi** e svolta fuori dell'orario di servizio, comprese le attività della Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale non soggetta alla prenotazione CUP, mediante apposite convenzioni:

1. In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto;
2. Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro;
3. Presso istituzioni/enti/aziende private anche a scopo di lucro purchè non in conflitto con l'Azienda.

I compensi per le attività di consulenza vengono ripartiti:

a. quota aziendale 13,5% (comprensiva di IRAP)

b. quota Dirigente 86,5%, a cui sottrarre il 5% del fondo perequativo.

c. **Attività richiesta dall'Azienda ai propri Dirigenti** ad integrazione delle attività istituzionali allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, in presenza di carenza di organico ed in accordo con i singoli professionisti e/o le équipes interessate.

d. **Consulto:** E' caratterizzato dall'esplicita richiesta dell'assistito di prestazione sanitaria erogata al domicilio dell'assistito medesimo.

L'attività ha carattere occasionale e deve essere comunicata di volta in volta, anche per e-mail, all'Ufficio Alpi.

L'Azienda si riserva la facoltà di monitorare periodicamente il numero dei consulti erogati.

Deve essere svolto fuori dall'orario di servizio ed il compenso non può essere inferiore all'importo previsto per la prestazione stessa dal tariffario regionale vigente e non può essere superiore del 20% dell'importo della tariffa per la prestazione resa in ALPI in regime ambulatoriale.

Per le modalità di riscossione dei proventi si fa riferimento a quanto previsto dall'art.10) del presente regolamento.

- e. **Certificazione medico legale resa per conto dell'INAIL:** il compenso deve affluire all'azienda che provvederà ad attribuirne il 95% all'avente diritto.

Art.7 – Prestazioni escluse

1. Non sono erogabili in regime di libera professione intramuraria :
 - a. le prestazioni non erogate dall'Azienda in regime istituzionale;
 - b. le prestazioni in contrasto con le finalità e le attività istituzionali;
 - c. le prestazioni alle quali non sia riconosciuta validità diagnostico terapeutica;
 - d. le attività svolta in strutture di terapia intensiva, di rianimazione, di pronto soccorso, di emergenza, di rianimazione, in unità coronariche;
 - e. le attività che determinino per il Servizio sanitario un onere economico eccedente il costo che deriverebbe dall'erogazione della medesima prestazione in regime istituzionale;
 - f. le attività rese a favore di soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali vengono svolte funzioni di vigilanza o controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Non rientrano nell'ALPI disciplinate dal presente regolamento le seguenti attività, per le quali si rimanda al regolamento sulla disciplina delle autorizzazioni agli incarichi extraistituzionali di cui al D.Lgs.n.165/2001:
 - a. partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
 - b. collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
 - c. partecipazione a commissioni presso vari Enti e Ministeri ivi comprese le commissioni invalidi civili;
 - d. relazione a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
 - e. partecipazione a comitati scientifici;
 - f. partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;

- g. attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione e associazioni di volontariato o altre organizzazione senza fini di lucro, previa richiesta di autorizzazione all'Azienda da parte dell'organizzazione interessata;
- h. espletamento di incarichi di perito o consulente tecnico d'ufficio a seguito di nomina da parte dell'autorità giudiziaria in quanto compatibile anche con l'attività di direzione per la sua natura di obbligatorietà.

Art.8 – Autorizzazione

1. L'Attività Libero Professionale Intramuraria è prestata nella disciplina di appartenenza.
2. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato, con il parere del Collegio di Direzione, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che il Dirigente sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.
3. In materia di autorizzazione la competenza è del Direttore Sanitario.
4. L'esercizio dell'attività libero professionale è autorizzato su richiesta dell'interessato, indicando in particolare:
 - a. la disciplina in cui la libera professione viene svolta;
 - b. le prestazioni oggetto dell'attività;
 - c. l'onorario richiesto per tali prestazioni;
 - d. la sede, i giorni e gli orari in cui si intende esercitare l'attività;
 - e. l'eventuale utilizzo di strumenti medicali o di attrezzature necessarie,
 - f. l'eventuale personale di supporto sanitario occorrente per lo svolgimento della prestazione, nel rispetto comunque dello standard qualitativo previsto per le analoghe prestazioni in regime istituzionale.
5. L'Azienda provvede a rilasciare apposite autorizzazioni annuali all'esercizio dell'ALPI.
6. L'Ufficio Libera Professione richiede il nulla osta preventivo alle direzioni mediche di macrostruttura, in ordine alle prestazioni, spazi ed orari di attività richiesti.
7. Nello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria non è consentito l'utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
8. L'attività libero-professionale, oltre che nell'ambito dell'orario di lavoro, non potrà

essere esercitata in occasione di assenze dal servizio a titolo di:

- a. malattia o infortunio
 - b. astensioni obbligatorie dal servizio
 - c. permessi retribuiti che interessano l'intero arco della giornata
 - d. congedo collegato al rischio radiologico
 - e. turni di pronta disponibilità o di guardia effettuati nella notte antecedente
 - f. aspettative varie
 - g. sciopero
 - h. ferie
 - i. sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa per i dirigenti sanitari o a procedure disciplinari per il personale di supporto.
9. L'effettivo svolgimento dell'attività libero professionale, nei giorni ed orari autorizzati, è accertato mediante forme di controllo automatizzato con apposito codice di timbratura.

Art.9 – Spazi e posti letto

1. L'ALPI deve essere svolta all'interno di idonee ed adeguate strutture dell'Azienda.
2. Per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramuraria l'Azienda mette a disposizione dei dirigenti sanitari, allo scopo autorizzati, l'utilizzo non esclusivo delle attrezzature e degli spazi necessari, riconoscendo priorità agli obiettivi di produzione dell'attività istituzionale, secondo le disponibilità aziendali, come di seguito precisate:
 - a. gli spazi utilizzabili per l'Attività Libero Professionale Intramuraria, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale;
 - b. la quota dei posti letto utilizzabili per l'Attività Libero Professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione all'effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.
3. Lo spazio utilizzabile è idoneo ed adeguato in considerazione dei seguenti criteri:
 - a. presenza del collegamento alla infrastruttura di rete

- b. dotazione di attrezzature sanitarie necessarie in relazione all'attività specifica erogata. L'utilizzo di apparecchiature in dotazione al servizio presuppone la preventiva autorizzazione della Direzione Aziendale al fine di evitare che tale utilizzo interferisca con l'attività istituzionale
 - c. garanzia di condizioni ambientali di particolare riservatezza in relazione alle problematiche cliniche trattate
4. Lo spazio autorizzato allo svolgimento dell'ALPI può essere o solo interno, anche in più sedi aziendali, o solo esterno.
5. Il criterio dell'unicità dello spazio può essere motivamente derogato qualora l'Azienda ritenga di autorizzare spazi esterni fuori dagli ambiti territoriali di pertinenza.
6. L'autorizzazione all'utilizzo di spazi esterni all'Azienda (studi professionali) può essere rilasciata sulla base delle seguenti condizioni:
 - a. in via residuale ove non risultino disponibili e/o adeguati spazi interni e non sia possibile ricorrere a locazioni o convenzioni
 - b. lo studio sia collegato in rete
 - c. la riscossione dei pagamenti sia effettuata esclusivamente con sistemi di pagamento tracciabili e la strumentazione necessaria alla riscossione (POS/Assegni/Bonifici) sia acquisita con oneri a carico del professionista
 - d. previa sottoscrizione di una convenzione tra l'Azienda ed il professionista di durata annuale con possibilità di rinnovo
 - e. che all'interno dello studio operino solo professionisti dipendenti in regime di esclusività
 - f. lo spazio sia ubicato entro l'ambito territoriale di pertinenza dell'Azienda. Possono essere motivamente autorizzati spazi fuori dall'ambito di pertinenza, anche fuori dal territorio regionale, previo parere del Collegio di Direzione.

Art.10 – Prenotazione e riscossione attività libero professionale

1. E' istituito un sistema di prenotazione telefonica tramite un back - office unico aziendale, al fine di scindere il momento della prenotazione dell'attività libero professionale da quello della prenotazione per l'attività istituzionale, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00.
2. Tutte le prestazioni erogabili in regime di attività libero professionale sono soggette a prenotazione tramite il back-office aziendale.
3. Il sistema consente la prenotazione sulle agende dei professionisti, configurate in stretta coerenza con l'attività autorizzata e contiene le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi del professionista
 - b. il numero identificativo dell'accesso in libera professione
 - c. l'impegno orario del sanitario per la prestazione
 - d. la data di erogazione della prestazione
 - e. i dati della prestazione (branca specialistica ed il codice della prestazione)
4. L'Azienda consente l'accesso in visione al singolo professionista della propria agenda.
 5. Al fine di permettere il preventivo governo dei volumi, le prenotazioni degli appuntamenti sono attribuite solo ex ante, anche con accettazione contestuale, mentre non è possibile fare registrazioni ex post.
 6. I professionisti, nei casi di necessità di sospensione di una o più sedute dell'attività libero professionale, dovranno informare l'Ufficio di Back -Office del Distretto di riferimento.
 7. L'Azienda mette a disposizione dei professionisti un sistema che sia l'unico punto di accesso per la fornitura dei servizi che consenta, in tempo reale rispetto all'orario effettivamente reso in alpi, l'inserimento dei pazienti visitati e delle prestazioni effettivamente erogate nonché la registrazione del pagamento.
 8. La riscossione degli onorari, che deve precedere l'effettuazione delle prestazioni, può essere effettuato presso ogni cassa in funzione presso i vari poliambulatorii e centri di salute del territorio della USL (escluse le sedi farmaceutiche).
 9. L'utente riceverà la stampa della prenotazione e la fattura per l'importo versato.
 10. Il preventivo di spesa per le prestazioni rese in regime di ricovero viene predisposto dall'Ufficio per la libera professione in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera sulla base delle informazioni fornite dai professionisti in relazione alla prestazione da erogare.
 11. Sulla base del preventivo l'utente dovrà sottoscrivere impegno scritto al pagamento di quanto dovuto secondo le seguenti modalità:
 - a. **Acconto** nella misura del 50% dell'onere complessivo preventivato prima del ricovero;
 - b. **Saldo** al momento della dimissione
 12. L'Azienda ha facoltà di avviare azione di rivalsa con spese a carico dell'inadempiente in caso di mancato pagamento, restando esonerata da qualsiasi obbligo nei confronti del dirigente che ha effettuato la prestazione fino alla riscossione.
 13. Qualora venga erogata una prestazione aggiuntiva rispetto a quella prenotata, la stessa potrà essere pagata successivamente con le stesse modalità sopra indicate;

in questo caso gli sportelli cassa provvederanno a registrare la prestazione a carico dei professionisti utilizzando la procedura dell'accettazione.

14. In particolari casi il dirigente può essere autorizzato all'utilizzo di pagamenti a mezzo conto corrente postale, utilizzando a tal fine la procedura EOL che consente l'emissione di bollettini postali personalizzati.

Art.11 – Personale di supporto

1. Si definisce di supporto diretto l'attività professionale necessaria all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, direttamente connessa alla prestazione professionale, garantita da personale infermieristico e/o tecnico che partecipa, alla erogazione di prestazioni rese in regime libero professionale.
2. L'Azienda individua, sulla base dei criteri di volontarietà e dell'idonea qualificazione, il personale di supporto diretto, applicando principi di rotazione al fine di garantire una equa partecipazione del personale alle attività.
3. La disponibilità all'effettuazione della suddetta attività viene acquisita annualmente attraverso appositi avvisi, distinti per macrostruttura, a tal fine predisposti dall'Ufficio Libera Professione, e comporterà:
 - a. la disponibilità allo svolgimento per un periodo non inferiore a sei mesi, con preavviso di revoca di almeno un mese di anticipo;
 - b. l'effettuazione della stessa fuori dall'orario di lavoro e timbrata con l'apposito codice di timbratura;
 - c. la remunerazione della stessa con un compenso orario pari ad € 30,00.

Art.12 -- Tariffario

1. L'importo che il cittadino richiedente deve corrispondere a fronte della prestazione ricevuta è costituito dalla tariffa.
2. Le tariffe delle prestazioni rese in regime di libera professione sono definite d'intesa con i dirigenti interessati e non devono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni, a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per corrispondenti prestazioni.
3. Tali tariffe costituiscono complessivamente un tariffario aziendale, contenente anche l'indicazione, per ogni singolo professionista, degli spazi, dei giorni e degli orari autorizzati per lo svolgimento dell'attività.

4. Il tariffario è sottoposto, su richiesta dei professionisti, a revisione con cadenza semestrale (30.6 e 31.12 di ogni anno).
5. **Per le prestazioni libero-professionali in regime di ricovero**, le tariffe risultano dalla somma di:
 - a. una quota giornaliera fissa, qualora l'utente scelga di usufruire del trattamento diversificato di tipo alberghiero
 - b. i costi sostenuti dall'Azienda per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive rispetto al DRG trattato, ivi compresi eventuali costi rinvenienti dall'eventuale utilizzo di attrezzature tecnico diagnostiche
 - c. i costi sostenuti dall'Azienda per protesi, nel caso in cui le protesi siano diverse da quelle in uso per l'attività istituzionale
 - d. Una quota per la prestazione specifica pari al valore del DRG incrementato del 50% per gli iscritti al SSN, in quanto l'ulteriore quota pari al 50% del valore del DRG è a carico della Regione (L.488/1999) o del 100% per i non iscritti al SSN in quanto la Regione non partecipa con il 50%.

Tale quota è a copertura delle seguenti voci:

1. Valore del DRG:
 - a. per la copertura del 5% quale specifico fondo aziendale perequativo da destinare alle discipline della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che non abbiano la possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Tale somma non può comportare individualmente compensi superiori alla media degli onorari percepiti dai professionisti esercitanti l'attività libero professionale;
 - b. IRAP 8,50% sulle quote liquidate (onorario e quote fondo perequazione)
 - c. la quota rimanente per la copertura dell'onorario del professionista prescelto. Qualora l'attività sia svolta in équipe tale onorario viene ripartito tra i vari componenti (80% al primo operatore ed il restante suddiviso in parti uguali agli altri membri dell'équipe)
2. Il valore pari all'ulteriore 50% del DRG (se iscritto al SSN) o il valore di un ulteriore DRG (se non iscritto al SSN):
 - a. per la copertura del compenso orario/frazione di ora spettante al personale di supporto direttamente coinvolto nell'attività al di fuori dall'orario di lavoro, determinato nella misura di € 40,00
 - b. per la copertura del 5% quale specifico fondo aziendale da destinare al personale non dirigente che partecipa in orario di lavoro alle prestazioni libero professionali in qualità di componente di una équipe ed in favore del personale dirigenziale e non dirigenziale che collabora nell'organizzazione dell'attività libero professionale. Tale somma non può comportare individualmente compensi superiori alla media degli

- onorari percepiti dai professionisti esercitanti l'attività libero professionale;
- c. IRAP 8,50% sulle quote liquidate (compenso personale di supporto e quote fondo aziendale)
 - d. per la copertura dei costi di gestione (attrezzature, beni di consumo, ecc.) sostenuti dall'Azienda
6. **Per le prestazioni libero-professionali in regime ambulatoriale**, le tariffe risultano dalla somma di:
- a. **onorario** del dirigente, determinato dal libero professionista ed accettato dall'Azienda, che con riferimento alla sola visita, non può superare la misura massima di € 200.00 da cui detrarre i costi del personale di supporto diretto
 - b. **compenso spettante al personale di supporto** diretto, coinvolto nell'attività fuori dal normale orario di lavoro, € 30.00 ora/frazione di ora
 - c. **una quota** pari al 5% dell'onorario del Dirigente, quale specifico fondo aziendale perequativo da destinare alle discipline della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che non abbiano la possibilità, per la tipologia dell'attività svolta, di esercitare la libera professione intramuraria. Tale somma non può comportare individualmente compensi superiori alla media degli onorari percepiti dai professionisti esercitanti l'attività libero professionale;
 - d. **una quota** pari al 5% dell'onorario del Dirigente, quale specifico fondo aziendale da destinare al personale non dirigente che partecipa, in orario di lavoro alle prestazioni libero professionali in qualità di componente di un'équipe e a favore del personale dirigenziale e non dirigenziale che collabora nell'organizzazione e nella gestione della libera professione intramuraria. Tale somma non può comportare individualmente compensi superiori alla media degli onorari percepiti dai professionisti esercitanti l'attività libero professionale;
 - e. **IRAP** nella misura prevista dell'8,50% calcolata sulle quote da liquidare;
 - f. **una quota** pari al **10%** dell'onorario del Dirigente a copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Amministrazione per l'effettuazione delle prestazioni
7. **Per le prestazioni libero-professionali ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio**, le tariffe risultano dalla somma di:
- a. **onorario** del dirigente, che non può essere superiore al 50% della tariffa, determinato dal libero professionista ed accettato dall'Azienda, sottratti i costi del personale di supporto diretto;
 - b. **compenso spettante al personale di supporto** diretto, coinvolto nell'attività fuori dal normale orario di lavoro, € 30.00 ora/frazione di ora
 - c. **una quota** pari al 5% dell'onorario del Dirigente, quale specifico fondo aziendale perequativo da destinare alle discipline della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che non abbiano la possibilità, per la tipologia dell'attività svolta, di esercitare la libera professione intramuraria. Tale

- somma non può comportare individualmente compensi superiori alla media degli onorari percepiti dai professionisti esercitanti l'attività libero professionale;
- d. **una quota** pari al 5% dell'onorario del Dirigente, quale specifico fondo aziendale da destinare al personale non dirigente che partecipa, in orario di lavoro alle prestazioni libero professionali in qualità di componente di un'équipe e a favore del personale dirigenziale e non dirigenziale che collabora nell'organizzazione e nella gestione della libera professione intramuraria. Tale somma non può comportare individualmente compensi superiori alla media degli onorari percepiti dai professionisti esercitanti l'attività libero professionale;
 - e. **IRAP** nella misura prevista dell'8,50% calcolata sulle quote da liquidare;
 - f. **una quota** pari almeno al **40%** dell'onorario a copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Amministrazione per l'effettuazione delle prestazioni
8. Ai sensi dell'art.1, comma 4, lett.c) della L.n.120/2007 una quota pari al 5% dei compensi dei professionisti viene trattenuta dall'Azienda per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero rivolti alla riduzione delle liste di attesa.

Art.13 – Attività libero professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione

1. I Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione possono espletare tutte le attività libero professionali previste dai CCNL Aree della Dirigenza Medico-Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa dell'8.6.2000, con esclusione delle attività rese a favore di soggetti pubblici e privati nei confronti dei quali vengono svolte, sulla base di specifici incarichi dirigenziali attribuiti, funzioni di vigilanza o controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Per la loro peculiarità le attività libero professionali dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del dipartimento di prevenzione possono essere rese anche fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti ed anche per prestazioni non erogate in via istituzionale.
3. I pagamenti relativi alle attività del Dipartimento di Prevenzione, avvengono attraverso i canali aziendali autorizzati;
4. Per l'erogazione di prestazioni riferite a discipline ricomprese nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione possono essere stipulate convenzioni o contratti con altre aziende o istituzioni sanitarie pubbliche, enti, società o singoli privati.

Art.14 – Aspetti fiscali-previdenziali

1. La liquidazione delle competenze spettanti al personale dipendente per attività libero professionale avviene entro 60 giorni dalla riscossione, in sede di corresponsione degli emolumenti mensili.
2. I compensi percepiti dal personale dirigenziale per attività libero professionale sono considerati ai fini fiscali come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
3. Tutti i proventi relativi all'ALPI sono assoggettati ad IRAP nella misura prevista dalla normativa vigente.
4. I compensi spettanti al personale di supporto diretto e quelli rivenienti dalla suddivisione dei fondi del personale che non partecipa direttamente all'effettuazione della prestazione, sono considerate come voci retributive connesse alla produttività collettiva e come tali assoggettati, oltre che ad IRAP, anche alla contribuzione previdenziale.
5. i compensi del fondo di perequazione spettanti ai dirigenti che ne hanno diritto, vengono calcolati e liquidati annualmente.

Art.15 – Meccanismi di monitoraggio e controllo

1. Le attività di monitoraggio e controllo dell'attività libero professionale intramuraria competono a:
 - a. Organismo di promozione e verifica dell'ALPI

L'Azienda istituisce un organismo di promozione, verifica e controllo dell'Attività Libero Professionale Intramuraria, costituito in forma paritetica fra i rappresentanti OO.SS. della dirigenza medica e sanitaria, e rappresentanti dell'Azienda, presieduto da uno dei componenti designati dall'Amministrazione, indicato dal Direttore Generale in sede di nomina dei rappresentanti aziendali.

L'organismo di promozione e verifica dell'Attività Libero Professionale ha il compito di accertare, con cadenza almeno semestrale, quanto segue:

1. Valutazione dei dati relativi all'attività libero professionale intramuraria e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le équipes;
2. Segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali - quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria;

3. Proposta al Direttore Generale dei provvedimenti migliorativi o modificativi in merito l'organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento.

L'organismo della sua attività fornisce al Direttore Generale una relazione a cadenza almeno annuale. Tale relazione deve essere trasmessa alla Direzione regionale sanità a cura dello stesso Direttore Generale.

b. Dirigenti delle varie articolazioni aziendali

E' demandato ai seguenti Dirigenti il compito di vigilare sull'esercizio dell'ALPI, nell'ambito delle rispettive competenze, sia con riguardo agli aspetti gestionali che al loro regolare funzionamento, segnalando alla Direzione Sanitaria gli eventuali casi di incompatibilità riscontrati:

1. Ospedali: Dirigente Responsabile
2. Distretti: Dirigente Responsabile
3. Dipartimento di Prevenzione: Dirigente Responsabile
4. Dipartimento Salute Mentale: Dirigente e/o Responsabili delle unità operative facenti capo al DSM

I Dirigenti individuati, sulla base dei report di attività inviati dall'Ufficio Libera Professionale, dovranno comunicare all'Ufficio stesso, il corretto svolgimento dell'ALPI in particolare relativamente all'effettuazione della stessa al di fuori dell'orario di lavoro.

c. Collegio di Direzione

Competono al Collegio di Direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i seguenti compiti:

1. esprimere il proprio parere sull'acquisizione di spazi esterni per l'esercizio dell'attività libero professionale;
2. esprimere il proprio parere sul piano aziendale dei volumi di attività;
3. indica soluzioni organizzative per l'attuazione dell'ALPI

Art.16 – Servizi Ispettivi

1. L'Azienda, al fine di verificare il rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento, si avvale del Servizio Ispettivo Aziendale istituito ai sensi dell'art.1, comma 62, della L.n.662/1996.
2. Può, altresì, avvalersi delle vigenti convenzioni e/o protocolli sottoscritti dalla Regione con il NAS e la Guardia di Finanza.

Art.17 –Responsabilità dei Professionisti e Forme assicurative

1. Il personale dirigente e quello di supporto autorizzato all'erogazione di prestazioni libero professionali è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, la cui inosservanza può comportare la decadenza dall'autorizzazione e ogni altra più grave sanzione disciplinare, penale e per danno erariale prevista per la violazione dei doveri connessi al rapporto di lavoro.
2. Nell'esercizio dell'attività libero professionale il professionista è coperto, a carico della gestione separata dell'attività libero professionale intramuraria di cui alla Legge n. 724/1994 e Legge n. 120/2007, dalla copertura assicurativa posta in essere dall'Azienda ai sensi dell'art.24 dei CCNL nei limiti dei massimali previsti.

Art.18 - Norma Finale

1. Fino alla definitiva messa a regime dell'infrastruttura di rete, di cui al D.M. 21.2.2013, ai singoli professionisti verranno consegnati i piani di lavoro delle varie sedute dagli uffici distrettuali di back-office o di front-office dell'area di riferimento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore inderogabilmente a far data dal 1^giorno del mese successivo alla data di approvazione e dalla stessa data si considerano abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.